

# Modalità procedurali e processuali per la difesa dei diritti dei fedeli.

Il ricorso gerarchico.

Il ricorso alla Segnatura Apostolica<sup>1</sup>

di G. Paolo Montini

La esiguità numerica dei ricorsi e dei processi nella Chiesa<sup>2</sup>, al di fuori dell'ambito matrimoniale, soggiace almeno a una duplice interpretazione.

V'è chi sostiene che questo dipende dalla natura della Chiesa, in cui i rapporti sono e devono essere improntati alla carità e pertanto non vi sarebbe in essa spazio per un contenzioso accentuato, come accade negli ordinamenti civili.

V'è anche chi però, senza prendere direttamente posizione sulla questione di principio, nota nella Chiesa una certa carenza di mezzi procedurali e processuali per la rivendicazione dei diritti che i fedeli suppongono che loro appartengano e ritengono che siano stati lesi.

Quest'ultima opinione è stata autorevolmente fatta propria dalla I Assemblea Ordinaria del Sinodo dei vescovi (7 ottobre 1967). Fra i dieci Principi approvati da questa Assemblea e che avrebbero dovuto reggere la revisione del Codice di diritto canonico, vi è la chiara e

<sup>1</sup> L'intendimento dell'articolo è di descrivere la procedura prevista oggi nella Chiesa per la difesa dei diritti dei fedeli, in modo da fornire un'immagine complessiva e pratica. Vedi anche, a tal scopo, la Tav. I in Appendice.

Ci si asterrà perciò dall'approfondire le molte questioni aperte e dibattute, come pure dal fornire la bibliografia corrispondente. Per un approfondimento globale si può far riferimento alla raccolta di conferenze tenute sulla giustizia amministrativa all'Arcisodalizio della Curia Romana nell'anno 1990: *La giustizia amministrativa nella Chiesa*, Città del Vaticano 1991, pp. 200.

<sup>2</sup> Per una panoramica della consistenza del Contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, si veda la Tav. II in Appendice al presente articolo.

Non sono disponibili invece dati attendibili sul numero di ricorsi gerarchici presentati presso i Dicasteri della Curia Romana né tantomeno dei ricorsi immediati e gerarchici presso autorità inferiori alla Curia Romana: vescovi diocesani, superiori religiosi...

Se il rapporto fra ricorsi presentati e ricorsi che, ammessi, giungono a definizione (negativa e affermativa) presso la Seconda Sezione della Segnatura Apostolica è del 10% circa, e la stessa proporzione potesse applicarsi a ritroso nei primi gradi di ricorsi gerarchici, certo il fenomeno non apparirebbe così marginale ed esiguo come in un primo momento viene definito.

inequivoca notazione che nella Chiesa la difesa dei diritti dei fedeli di fronte all'autorità è carente sotto il profilo strettamente procedurale e processuale, ossia dei mezzi a disposizione per difendere e far valere i propri diritti.

L'alta Assemblea che ha approvato questo Principio, che avrebbe dovuto essere poi applicato nel nuovo Codice, mette al riparo tutto il discorso da tendenze rivendicazionistiche che qua o là affiorano tra i fedeli: la stessa autorità della Chiesa riconosce la necessità di approntare mezzi per la difesa dei diritti dei fedeli.

Merita citare alcuni passaggi dei Principi VI e VII:

- \* «Si pone una questione veramente grave da risolvere nel futuro Codice, cioè in qual modo debbano essere definiti e tutelati i diritti delle persone»;
- \* «L'uso della [...] potestà nella Chiesa non può essere arbitrario: lo vieta il diritto naturale, come pure il diritto divino positivo e il diritto canonico stesso»;
- \* «Occorre proclamare nel diritto canonico che il principio della tutela giuridica va applicato in modo uguale ai superiori e ai sudditi, cosicché scompaia totalmente qualunque sospetto di arbitrio nell'amministrazione ecclesiastica. Tale finalità si può ottenere soltanto mediante una saggia disposizione giuridica dei ricorsi, per cui chiunque ritenga leso il proprio diritto dall'istanza inferiore, lo possa efficacemente tutelare [*restaurari*] nell'istanza superiore»;
- \* «È sentita ovunque la necessità di predisporre nella Chiesa tribunali amministrativi secondo i gradi e le specie, cosicché la difesa dei diritti trovi in essi una procedura propria e canonica, che si sviluppi normalmente [*apte*] presso autorità di vario grado»<sup>3</sup>.

È lo stesso canone 221 § 1 che, verso la fine dell'elencazione dei diritti-doveri fondamentali dei fedeli, riconosce ai fedeli «il diritto di rivendicare legittimamente e di difendere, nel foro ecclesiastico competente a norma del diritto, i diritti di cui godono nella Chiesa».

Non che tutta la difesa dei diritti si esaurisca nella predisposizione di ricorsi e di istanze. Sarebbe semplicistico crederlo, dimenticando il ruolo formativo e preventivo del rispetto dei medesimi diritti, procurato e favorito da una corretta impostazione (reale e magisteriale) ecclesiologica delle relazioni nella Chiesa.

Ma sarebbe altrettanto semplicistico ritenere che nella Chiesa basti enumerare i diritti dei fedeli, perché siano osservati realmente e pienamente.

<sup>3</sup> *Communicationes* 1 (1969) 82-83. Il testo completo dei Principi si trova in *ibidem*, 77-85. Cf la discussione e l'esito della votazione sui singoli Principi in *ibid.*, 86-100. Per una traduzione italiana dei Principi cf *Enchiridion Vaticanum* II, Bologna 1976<sup>10</sup>, nn. 1699-1713, pp. 1358-1377.

## LE DIFFICOLTÀ DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Per *Giustizia amministrativa* si intende tutto il complesso di mezzi che l'ordinamento giuridico mette a disposizione per la soluzione dei conflitti fra autorità e fedele.

E qui sta la principale pietra di inciampo: conflitti tra fedele e autorità.

Il primo aspetto del problema è teorico: possono darsi veramente conflitti tra autorità e fedeli; o non sono piuttosto *a priori* impossibili, in quanto la relazione che lega i fedeli all'autorità è di obbedienza e di riverenza? Non è forse inconciliabile l'obbligo di obbedire e il fatto di contestare in ambito procedurale o processuale?

I due aspetti non sono di principio inconciliabili, in quanto l'obbedienza è assunta e obbliga, se e in quanto l'autorità è legittima e viene esercitata in modo legittimo.

Una riprova si può avere nel caso dei religiosi che col voto di obbedienza si obbligano alla sottomissione della volontà verso i legittimi superiori, che stanno al posto di Dio, «in tutto ciò che comandano secondo le proprie costituzioni» (can. 601). Al Superiore religioso che pertanto non sia legittimo (eletto, per esempio, con votazione invalida) o che dia un comando formale che, per contenuto o per procedura, sia contro, sopra o al di fuori delle Costituzioni, non si deve obbedienza.

Il secondo aspetto del problema è ancora teorico: com'è possibile contestare un'autorità se nella Chiesa non si distinguono realmente le potestà, così che nella stessa autorità sacra (cioè nella stessa persona) v'è insieme la potestà di fare leggi, la potestà di giudicare e quella di eseguire le leggi stesse.

Se, per esempio, si intendesse opporsi a un vescovo diocesano per una procedura di incardinazione contraria alle costituzioni del Libro del Sinodo diocesano, ben facilmente il vescovo diocesano potrebbe affermare che, essendo la sua autorità (legislativa) all'origine del dettato sinodale, egli stesso ha voluto derogarvi nell'atto concreto (amministrativo) che si contesta. Chi fa le leggi può mutarle nel modo e nel tempo che ritiene opportuno.

Anche in questo caso la difficoltà è (almeno in parte) risolvibile richiamandosi al fatto che, al di fuori del Romano Pontefice, ogni autorità nella Chiesa è tenuta a una normativa canonica, emanata da

un'autorità superiore e, contravvenendo a quella normativa, si pone in uno stato di illegalità.

Si veda anche solo l'emblematico esempio dato dal can. 391 § 1, ove al vescovo diocesano è riconosciuta la potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, con cui reggere la Chiesa particolare a lui affidata, ma che deve esercitare *a norma del diritto*.

Ma ben al di là di queste problematiche teoriche, vi sono evidenti questioni pratiche di difficile soluzione.

Si prenda, per esempio, la difficoltà tutta concreta di coniugare il necessario rispetto per la dignità dell'autorità (che ha da svolgere una continua e delicata opera di servizio al bene pubblico attraverso l'applicazione della legge) e la uguaglianza e parità di tutti (autorità e fedeli) di fronte alla legge, che richiede rispetto e osservanza da parte di tutti, senza guardare in faccia a nessuno.

Si prenda, per esempio, la difficoltà di creare una parità processuale fra due parti (autorità e fedele) che strutturalmente sono di diversa forza reale. L'autorità possiede i documenti, mantiene in essere durante la procedura o il processo il rapporto gerarchico con il fedele, con tutte le difficoltà ovvie di essere subordinati a un'autorità e nello stesso tempo sostenere un conflitto con la medesima autorità.

Un equilibrio difficile e complesso che la normativa canonica, che si verrà presentando, propone in una sua possibile modalità.

## L'ATTO AMMINISTRATIVO

L'attività dell'autorità nella Chiesa è multiforme, assume cioè una pluralità di forme di espressione, adatte a ogni situazione concreta.

Normalmente essa si distingue in potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva o amministrativa<sup>4</sup>.

Ma se nell'attività legata alla potestà legislativa e alla potestà giudiziaria il modo di procedere è minuziosamente normato e la procedura è altamente formalizzata e fortemente vincolata con leggi ir-

<sup>4</sup> Benché il Codice sembri privilegiare il termine potestà esecutiva, di solito si parla sempre di *potestà amministrativa*. In questo contesto, pertanto, *amministrativo* non ha nulla a che vedere con *economico* o *patrimoniale*. Si intende sempre come proveniente o connesso con la potestà esecutiva. La definizione di potestà esecutiva è peraltro teoricamente complessa e si preferisce determinarne gli atti facendo riferimento a tutti quegli atti che non sono né della potestà legislativa né della potestà giudiziaria.

ritanti (sia per la relativa rarità del loro uso sia per la posta in gioco molto alta per il bene della Chiesa connessa con l'esercizio di queste potestà), nell'attività amministrativa la formalizzazione del procedere è molto scarsa.

La ragione di tale carenza è da ricercarsi in più direzioni. Da un lato nella necessità che l'attività amministrativa si adatti alle concrete esigenze della situazione, cui deve rispondere celermente. Da un altro lato nella forte vicinanza alla realtà fattuale e concreta. Da un altro lato ancora nell'abitudine dell'autorità di operare sovranamente in quest'ambito sia per la convinzione di agire per il bene pubblico sia per il principio della separazione dei poteri, che farebbe della potestà amministrativa un potere sovrano e indipendente dalla potestà legislativa e giudiziaria.

Si pensi, per esempio, alla procedura di nomina di un parroco. Quanti contatti, considerazioni, colloqui, verifiche, interpellazioni sono coinvolti concretissimamente. La loro regolazione appare, se non altro, inceppare la flessibilità necessaria per rispondere tempestivamente e pastoralmente al bene di una parrocchia vacante.

Ora l'approdo di tale multiforme e informale attività amministrativa è l'*atto amministrativo*.

In esso si rispecchiano, come in prospettiva, tutta l'attività precedentemente svolta dall'autorità per giungere a esso e tutte le conseguenze che da esso si genereranno per il fedele o i fedeli, che esso concerne. L'atto amministrativo diventa così il fulcro attorno a cui ruota tutto il sistema di Giustizia amministrativa.

Se un sacerdote richiede il permesso di andare in una regione povera di clero per esercitarvi il ministero (cf can. 271), la negazione scritta della *licentia* da parte del vescovo diocesano è l'atto amministrativo; essa però sarà stata il frutto di una messe immensa di dati, verificazioni e considerazioni, e sarà generatrice di effetti giuridici molteplici per il richiedente.

Il Codice vigente, per la verità, ha compiuto un notevole sforzo di regolazione del *procedimento* o *procedura* con cui l'autorità amministrativa deve giungere a emettere un atto amministrativo qualsiasi (cf soprattutto cann. 35-58) o determinati atti di peculiare importanza e frequenza (cf, per esempio, cann. 696-700 per la dimissione di un religioso). Tale procedura ha uno scopo preventivo (evitare di emettere atti amministrativi nulli, ingiusti o inopportuni); uno scopo partecipativo (coinvolgere i fedeli interessati, perché prima ancora dell'emissione dell'atto facciano presenti le proprie ragioni o le pro-

prie perplessità); uno scopo orientativo (in quanto i ricorsi e il processo amministrativo esamineranno anzitutto il rispetto del procedimento o procedura e continueranno per molti versi l'azione incominciata nella stessa procedura).

L'atto amministrativo (che qui ci interessa principalmente<sup>5</sup>) assume nel Codice il nome di *decretum* (cf can. 1732), *decretum singulare* (cf can. 48) o *actus administrativus singularis* (cf lib. I, tit. IV), e si esemplifica principalmente in provvedimenti (*provisiones*: cf can. 48), decisioni (cf can. 48) e precetti singolari (cf can. 49).

### **Che fare quando l'atto amministrativo non c'è?**

È questo un primo problema molto grave in cui si manifesta subito la disparità fra autorità e fedele e che può inceppare fin dall'inizio la procedura e creare difficoltà notevoli.

Il fedele chiede, richiede, informa, riceve assicurazioni, consigli, esortazioni, ma non riceve alcuna decisione documentata, ossia non riceve alcun documento (scritto), in cui sia contenuta una decisione.

Questo impedisce al fedele di sapere se e quale decisione sia stata presa nei suoi confronti; i suoi esatti limiti e contorni; le ragioni che l'hanno determinata.

Per un esame completo del caso è necessario distinguere varie possibilità:

a. *L'atto amministrativo c'è, ma non è stato consegnato al fedele.*

L'autorità che emana l'atto amministrativo deve porlo per iscritto (cf can. 51) e deve intimarlo a colui o a coloro cui è destinato. Tale intimazione consiste nella notificazione dell'atto amministrativo e può avvenire

– attraverso la consegna dell'atto scritto (cf can. 37): è (o dovrebbe essere) il modo più comune e ordinario;

<sup>5</sup> Non prendiamo in considerazione gli atti legislativi, perché la loro impugnazione nella Chiesa è possibile solo a norma dell'art. 158 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana (28 giugno 1988): il Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei Testi Legislativi «su richiesta degli interessati, determina se leggi particolari e decreti generali, emanati da legislatori subordinati alla suprema autorità della Chiesa, siano o no conformi alle leggi universali della Chiesa».

Non prendiamo in considerazione gli atti giudiziari, perché la loro impugnazione è già prevista in modo soddisfacente dalla normativa processuale codiciale.

Non prendiamo in considerazione gli atti amministrativi generali, quali i decreti generali esecutori (cf can. 31 § 1) e le istruzioni (cf can. 34 § 1), perché in se stessi, cioè nella loro generalità, possono interessare un fedele solo quando sono applicati con un atto singolare.

– attraverso la lettura dell'atto di fronte al notaio o a due testimoni. In tal caso si dovrà redigere un verbale sottoscritto da tutti i presenti. Questa forma è possibile quando l'autorità ritenga che il documento scritto, una volta consegnato, possa essere usato in modo distorto (cf can. 55: *gravissima ratio*);

– attraverso la semplice convocazione dell'interessato a ricevere l'atto o alla sua lettura, qualora il medesimo non si sia presentato e non abbia per questo addotto una giusta ragione (cf can. 56).

Senza intimazione o notificazione l'atto amministrativo o rimane senza effetto (cf can. 54 § 1) o comunque non può essere l'interessato obbligato a osservarlo (cf can. 54 § 2).

Da ciò si desumerebbe che non può esserci lesione dei diritti dei fedeli senza la notificazione dell'atto, in quanto l'atto non esplica i suoi effetti. In realtà però non raramente accade che l'atto sia eseguito nei confronti dell'interessato anche senza la sua notificazione formale, producendo così una situazione di fatto lesiva del fedele.

In questo caso il fedele può chiedere all'autorità che l'atto amministrativo gli sia dato o gli sia fatto conoscere. Il rifiuto dell'autorità alla consegna dell'esemplare dell'atto o alla sua notificazione in un'altra forma legittima, non impedisce al fedele di procedere nella sua difesa.

Solo nel ricorso alla Segnatura Apostolica dovrà provare (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno) di aver chiesto (inutilmente) l'atto amministrativo che lo concerne. Conserverà e presenterà all'uopo tale documentazione.

*b. L'atto amministrativo non c'è, perché l'autorità amministrativa non vuole decidere e perciò porlo.*

È il caso del cosiddetto silenzio, che abbiamo già trattato diffusamente in *Quaderni di diritto ecclesiale* 7 (1994) 79-97. A questo articolo rimandiamo, notando qui solo che tale inerzia dell'autorità amministrativa è nel nuovo Codice equiparata a un atto amministrativo di contenuto negativo, e pertanto è dato così al fedele di ricorrere, come se l'atto amministrativo fosse nelle sue mani.

*c. L'atto amministrativo non c'è, perché l'autorità amministrativa ha proceduto (illegittimamente) per vie di fatto.*

È il caso in cui il fedele patisce una duplice ingiustizia: viene colpito nei suoi diritti e non sa il perché e il quanto. L'accadimento

del fatto funge in questo caso da atto amministrativo e il fedele può chiederne conto anche senza avere fra le mani l'atto amministrativo, che avrebbe dovuto spiegarglielo.

## LA PROCEDURA. IL RICORSO

È la modalità principale posta a disposizione del fedele per difendersi: *correre* da un'(altra) autorità per verificare se quella ricevuta è davvero l'ultima parola, quella giusta e definitiva. È la richiesta di *revisione* da parte di un'(altra) autorità dell'atto amministrativo ricevuto.

### I ricorsi illegittimi

Ci sono atti amministrativi contro cui non si può ricorrere. Sono definitivi. Non possono essere soggetti ad alcuna verifica o modifica.

Si tratta dei ricorsi contro atti amministrativi che siano emanati dallo stesso Romano Pontefice o dallo stesso Concilio Ecumenico (cf can. 1732; cf pure can. 333 § 3).

La ragione è ovvia e dogmatica.

Per il Romano Pontefice essa è espressa nel classico principio «*Prima sedes a nemine iudicatur* [= *la sede primaziale non è giudicata da nessuno*]» (can. 1404) e discende dalla potestà suprema, piena, immediata, ordinaria, universale ed episcopale, che compete al Romano Pontefice in forza del suo compito di vescovo della Chiesa di Roma, successore di Pietro, capo del collegio episcopale, vicario di Cristo e pastore della Chiesa universale, e che può esercitare sempre liberamente (cf can. 331).

Per il Concilio Ecumenico essa è giustificata dalla potestà suprema e piena, che in esso esercita in forma solenne il Collegio episcopale, con e sotto il Romano Pontefice (cf can. 336).

La illegittimità di questi ricorsi non comprende la supplice richiesta di un riesame della questione risolta dall'atto amministrativo emanato da parte della stessa autorità. Non è illegittimo perciò chiedere allo stesso Romano Pontefice di riesaminare un suo provvedimento<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> Sono anzi conosciuti, a tal riguardo, degli istituti giuridici, quali la *aperitio oris* e il *mandatum Summi Pontificis* (cf can. 1405 § 2).



Sono illegittimi quei ricorsi per i quali si intenda (o meglio: si pretenda di) ricorrere a un'autorità *superiore* (che non c'è) contro un atto amministrativo dello stesso Romano Pontefice<sup>7</sup> o dello stesso Concilio Ecumenico.

Perché si verifichi l'illegittimità di questi ricorsi l'atto amministrativo deve procedere dallo *stesso* [= *ipso*] Romano Pontefice o Concilio Ecumenico. Si potrebbe dire: dal Romano Pontefice *in persona* o dal Concilio Ecumenico *in congregazione generale*.

Sono molti infatti gli atti amministrativi che, per limitarci al primo caso, vengono riferiti o attribuiti al Romano Pontefice, ma non sono dello *stesso* Romano Pontefice *in persona*.

Non basta che un atto amministrativo emani da un Dicastero della Curia Romana, pur deputato ad agire con potestà vicaria e perciò *a nome* del Romano Pontefice, per dirsi dello *stesso* Pontefice. Non basta che un atto amministrativo rechi la menzione dell'*approvazione (in forma) generica* del Romano Pontefice, per dirsi dello *stesso* Pontefice.

Deve emanare dalla sua propria persona di fatto o di diritto o dogmaticamente.

Se l'atto amministrativo reca la menzione dell'*approvazione specifica*<sup>8</sup> del Romano Pontefice, può dirsi dello *stesso* Pontefice e pertanto non si dà ricorso<sup>9</sup>.

### I ricorsi *praeter legem*

Si tratta di quei ricorsi che il diritto né proibisce (*illegittimi*) né prevede (*legittimi*). Sono semplicemente ignorati dal diritto. Al di fuori del diritto.

Proprio per la loro natura possono assumere infinite forme e spesso possono contribuire in modo consistente alla definizione extragiudiziale di un conflitto fra autorità e fedele<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Il can. 1372 commina una censura a chi pretenda di ricorrere contro un atto del Romano Pontefice al Concilio Ecumenico o al Collegio dei Vescovi. In questo caso non è chiesto che l'atto sia dello *stesso* Romano Pontefice; non è specificato di quale atto o tipo di atto si tratti; è invece specificata l'autorità destinataria del ricorso.

<sup>8</sup> Cf F.J. URRUTIA, *Quandonam habeatur approbatio "in forma specifica"*, in *Periodica* 80 (1991) 3-17. L'A. riconosce l'effetto di attribuzione allo stesso Romano Pontefice degli atti approvati (o meglio, confermati) in forma specifica (cf pp. 7-10), ma nega che tale sia la natura della approvazione specifica di cui all'art. 18 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, ove i Dicasteri, con tale approvazione possono promulgare leggi e derogare al diritto universale. Qui sarebbe possibile ricorso.

<sup>9</sup> Cf, recentemente, in modo esplicito, art. 118 § 4 del Regolamento Generale della Curia Romana.

<sup>10</sup> A questa categoria di ricorsi appartengono i mezzi suggeriti e raccomandati dal can. 1733: ricorso a persone autorevoli; ricorso all'ufficio o consiglio diocesano, che la Conferenza episcopale decida di im-

Hanno però due caratteristiche fondamentali che li connotano in senso negativo:

– *non hanno la forza di obbligare l'autorità amministrativa adita a pronunciarsi.* In altre parole, l'autorità amministrativa, cui si ricorre con ricorso non previsto dal diritto, non è tenuta a rispondere e a provvedere.

– *non hanno la forza di interrompere i termini per ricorrere.* Ciò significa che non si potrà addurre a giustificazione del ritardo, con cui si è ricorsi contro un atto amministrativo, il fatto di aver esperito uno o più ricorsi *praeter legem*. Questi ricorsi possono e devono essere esperiti senza che questo debba recare pregiudizio alla procedura di ricorso prevista e preordinata dal diritto.

### **I ricorsi legittimi**

Sono i ricorsi previsti dal diritto e normati dal medesimo nella loro procedura. Possono essere di due tipi.

#### *I ricorsi legittimi immediati previi*

Si tratta di una novità introdotta dal nuovo Codice allo scopo di evitare, il più possibile, l'estendersi nel tempo e nelle persone dei conflitti. Per sé già prima del Codice vigente erano conosciuti singoli casi di ricorsi immediati; il nostro Codice ha contribuito alla generalizzazione del fenomeno.

Per ricorso immediato si intende *il ricorso che viene presentato alla stessa autorità che ha emanato l'atto amministrativo* contro cui si ricorre. Si tratta in realtà della richiesta (*petitio*: cf cann. 1734 §§ 1-2 e 1735) di riprendere in esame la decisione o il provvedimento assunto con l'atto amministrativo.

Questo tipo di ricorsi ha anzitutto un valore processuale. L'autorità amministrativa che riceve questo ricorso deve prendere in considerazione la richiesta di riesame ed è tenuta a rispondervi. Inoltre finché si procede con questo ricorso sono sospesi i termini per la ulteriore procedura.

porre in ogni diocesi o che un vescovo diocesano liberamente abbia deciso di costituire nella sua diocesi. Di solito tentativi di conciliazione fra le parti si snodano paralleli a tutto l'iter procedurale e processuale, anche durante la fase più propriamente giudiziale.

Ha poi un valore sostanziale. Dà infatti la possibilità all'autorità amministrativa di ascoltare le ragioni che il fedele ha contro il decreto che lo ha interessato. E certo l'autorità può riesaminare la questione.

Il Codice ha generalizzato questo tipo di ricorso in modo che attualmente esso risulta obbligatorio prima di procedere con altri ricorsi. Per questo si dice *previo*.

#### – Obbligatorietà

Il ricorso immediato previo è obbligatorio in tutti i casi, a eccezione dei seguenti, in cui *si deve procedere senza di esso*:

1) *Quando si ricorre contro l'atto amministrativo di un'autorità inferiore al vescovo* (cf can. 1734 § 3, 1°). Se, per esempio, un seminarista del Seminario minore diocesano intende ricorrere contro la sua espulsione dal Seminario stabilita dal Rettore, non sarà tenuto a ricorrere previamente allo stesso Rettore che l'ha espulso, in quanto il Rettore è appunto un'autorità inferiore al vescovo diocesano.

2) *Quando si ricorre contro il cosiddetto silenzio o inerzia dell'autorità amministrativa* (cf can. 1734 § 3, 3°). Se, per esempio, il vescovo diocesano entro tre mesi non risponde alla richiesta di escardinazione avanzata da un suo sacerdote diocesano, quest'ultimo non sarà tenuto a ricorrere previamente allo stesso vescovo diocesano, che non ha potuto o voluto rispondere nel tempo stabilito.

3) *Quando si ricorre dopo un ricorso immediato previo* (cf can. 1734 § 3, 3°). È un caso ovvio, ma che il Codice ha voluto ricordare. Dopo cioè che si è esperito una volta il ricorso immediato previo, non si è più tenuti a ripeterlo, quale che ne sia stato l'esito.

4) *Quando si ricorre contro un atto amministrativo con cui una autorità, diversa dal vescovo diocesano, abbia deciso di un conflitto tra un fedele e un'autorità a essa subordinata* (cf can. 1734 § 3, 2°). Se, tornando all'esempio sopra riferito dell'espulsione dal Seminario, il seminarista ricorre al vescovo diocesano e questi si pronuncia confermando l'espulsione, contro tale ultimo atto amministrativo il seminarista dovrà ricorrere previamente ancora al vescovo diocesano, chiedendone il riesame.

Al contrario, se un religioso, cui sia stata negata dal Superiore locale un'assenza dalla Casa religiosa per ragioni di salute, ricorre al Superiore provinciale e questi conferma la negazione, non sarà tenuto a ricorrere previamente allo stesso Superiore provinciale, ma potrà ricorrere subito al Superiore generale.

Un caso a sé costituisce il *Beneficium novae audientiae* nell'ambito delle Congregazioni della Curia Romana.

Per sé, seguendo la disposizione che si commenta (cioè il can. 1734), contro un atto amministrativo di una Congregazione della Curia Romana con cui si decida di un conflitto tra un fedele e un'autorità inferiore alla Congregazione, non c'è obbligo né c'è possibilità di esperire un ricorso legittimo immediato previo. Se, per esempio, la Congregazione per il Clero conferma, su ricorso, il decreto di rimozione di un parroco, contro tale conferma dovrebbe procedersi immediatamente (nel caso, come si vedrà, alla Segnatura Apostolica), perché non è previsto ricorso legittimo immediato previo.

In base però agli artt. 118-119 del *Regolamento Generale della Curia Romana* (4 febbraio 1992)

«quando oggetto della Sessione plenaria o ordinaria dei Dicasteri è stata la definizione di una controversia, [...] la parte, che si sente gravata, entro 10 giorni utili può chiedere la revoca o la modifica del provvedimento, [che] solo la Sessione plenaria o ordinaria può concedere» (art. 118 §§ 1-3).

Qui sembra essere introdotto un ricorso legittimo immediato facoltativo<sup>11</sup>.

#### – Termini

Il ricorso immediato previo dev'essere presentato all'autorità, che ha emanato il decreto contro cui si ricorre, *entro 10 [= dieci] giorni* dalla notificazione del decreto.

L'autorità amministrativa deve provvedere, rispondendo al ricorso immediato previo, *entro 30 [= trenta] giorni* dal momento in cui il ricorso le è pervenuto.

#### – Formalità

Il Codice richiede solamente che il ricorso immediato previo sia *scritto* (cf can. 1734 § 1).

Non si richiede, pertanto,

\* che sia sottoscritto: potrebbe essere proposto anche per il tramite di altri oppure attraverso una forma scritta senza sottoscrizione autografa, come telegramma, fax o altro simile;

<sup>11</sup> Per essere legittimo (previsto dal diritto), ancorché facoltativo, ed essere favorevole al ricorrente e nella linea del limitare le liti, mi sembra si possano riconoscere, almeno in determinate fattispecie, al *Beneficium novae audientiae* gli effetti propri (processuali e sostanziali), dei ricorsi legittimi.

\* che sia corredato di motivazioni (di diritto e/o di fatto) per le quali si chiedi il riesame del decreto;

\* che sia presentato da persona o persone che abbiano tutti i requisiti soggettivi che la legge richiede per i successivi ricorsi.

#### – Potestà

Come è ovvio, l'autorità amministrativa adita con ricorso immediato può confermare il suo provvedimento, può modificarlo, può dichiararlo nullo o invalido, può rescinderlo, può revocarlo, può rinviarlo, può sospenderlo. In una parola, l'autorità amministrativa conserva tutto il potere e la discrezionalità del momento in cui ha emesso l'atto amministrativo impugnato.

#### *I ricorsi mediati*

Questa dizione è poco usata, ma utile per raggruppare due tipi di ricorsi che, seppur diversi per natura, hanno in comune la richiesta che un'autorità, direttamente o indirettamente superiore all'autorità che ha emanato l'atto amministrativo impugnato, lo verifichi. È il ricorso in senso proprio.

#### I RICORSI GERARCHICI

Si tratta di quei ricorsi in cui si adisce il superiore, in linea gerarchica, dell'autorità, che ha emesso il decreto che si assume lesivo, per chiedere la verifica dell'atto amministrativo stesso. Se un fedele si sente leso in un suo diritto dalla decisione di un parroco, potrà ricorrere al Superiore gerarchico del parroco (il vescovo diocesano, per esempio), per chiedere che venga verificata la decisione del parroco.

Il ricorso gerarchico è il mezzo principale del cosiddetto *sistema del Superiore-giudice*<sup>12</sup>. Si tratta di quel sistema in cui la soluzione dei conflitti è ricercata attraverso l'utilizzo della scala gerarchica in cui è organizzata l'autorità amministrativa. Il Superiore gerarchico viene chiamato nel caso a giudicare l'operato del subordinato.

<sup>12</sup> Questo sistema, in cui cioè le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite *solo* al Superiore-giudice, vigette nella Chiesa dalla riforma della Curia Romana di Pio X (1908) fino alla riforma della medesima Curia da parte di Paolo VI (1967).

I vantaggi di questo sistema sono indubbi: il Superiore gerarchico conosce perfettamente la dinamica dell'esercizio della potestà amministrativa e, come superiore, dispone senza bisogno di intermediari di una amplissima potestà, con cui può soddisfare prontamente e pienamente il ricorrente.

Altrettanto evidenti sono gli svantaggi: il Superiore gerarchico non gode di quella imparzialità nei confronti dell'autorità subordinata, di cui si contesta con il ricorso un atto amministrativo. Appartengono infatti entrambe alla stessa organizzazione e questo può dare l'impressione, a volte, che il Superiore gerarchico sia chiamato a giudicare *in re sua*.

#### – Obbligatorietà

Il ricorso gerarchico è obbligatorio nel senso che, per chi intenda procedere nella verifica dell'atto amministrativo, non v'è alternativa: deve adire il Superiore gerarchico, fino all'apice della struttura gerarchico-amministrativa prima di approdare a una verifica dell'atto di carattere propriamente giudiziario, o meglio giurisdizionale.

#### – Termini

Il ricorso gerarchico dev'essere presentato *entro 15 [= quindici] giorni*. In casi particolari la legge può ridurre questo termine (cf can. 700: 10 [= dieci] giorni), mutarlo o prolungarlo.

I giorni per ricorrere decorrono, a seconda dei casi,

\* dal giorno in cui l'autorità ha intimato o notificato l'atto amministrativo;

\* dal giorno in cui l'autorità ha intimato o notificato la sua risposta (affermativa, in parte, o negativa, *in toto* o *in parte*) al ricorso immediato previo;

\* dal 30° giorno a partire da quello in cui l'autorità ha ricevuto il ricorso immediato previo, senza rispondervi in modo efficace.

#### – Il Superiore gerarchico

Non sempre è facile individuare il Superiore gerarchico destinatario del ricorso, anche perché spesso egli si determina anche in base alla materia oggetto dell'atto amministrativo.

In una diocesi in cui il vescovo diocesano abbia dato il mandato speciale in materia matrimoniale sia al vicario generale sia a un vica-

rio episcopale, sono superiori gerarchici del parroco, che rifiuti a una coppia il matrimonio solo canonico, sia il vescovo diocesano sia il vicario generale sia quel vicario episcopale, mentre non lo sarebbero gli eventuali altri vicari episcopali (territoriali, per esempio).

Ricorrendo, per esempio, contro il rifiuto del vescovo diocesano di applicare l'indulto per la concessione dell'uso del Messale di san Pio V, è almeno incerto se si possa ricorrere, oltre che alla Pontificia Commissione *Ecclesia Dei*, anche alla Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Per ovviare ogni problema per il fedele, che perlopiù non è a conoscenza delle competenze specifiche interne della Curia diocesana, religiosa o Romana, il Codice ammette la possibilità di trasmettere il ricorso gerarchico allo stesso Superiore che ha emanato il decreto che si vuole impugnare (cf can. 1737 § 1). Sarà poi questi, di solito ben individuabile, a trasmetterlo al Superiore gerarchico competente. Il vantaggio di questa norma è notevolissimo: un eventuale errore nell'individuazione del Superiore, un eventuale ritardo nell'inoltrare il medesimo ricorso non potranno nuocere in nessun caso al fedele, cui basta conservare la prova (di solito la ricevuta della raccomandata A.R.) di aver proposto il ricorso gerarchico all'autore del decreto nel termine dovuto.

#### – Formalità e procedura

Il ricorrente può agire per conto proprio. Ha però diritto a un avvocato<sup>13</sup> (che lo consigli e lo difenda) o a un procuratore (che lo rappresenti). Normalmente, se vorrà essere aiutato da un esperto, questi assumerà entrambe le funzioni. Non può pretendere un avvocato d'ufficio, che gli sarà dato solo se, non possedendone uno, il Superiore lo ritenga necessario. Il Superiore può sempre chiedere che il fedele che ricorre si presenti personalmente per essere interrogato (cf can. 1738).

Non è tuttora chiaro che cosa implichi aver diritto a un avvocato. Parrebbe ivi compreso il diritto a produrre spontaneamente prove a sostegno della propria posizione; a conoscere, almeno su istanza propria, le prove addotte dall'altra parte e le rispettive deduzioni e controdeduzioni, se sono state prodotte.

<sup>13</sup> Questo avvocato dovrà essere scelto dall'apposito Albo (cf art. 183 *Pastor bonus*; art. 122 *Regolamento della Curia Romana*).

Null'altro il Codice prevede come procedura nel ricorso gerarchico: non il diritto (ossia la pretesa) di essere ascoltato; non il diritto a un dibattimento della questione. Particolarità possono essere previste per procedimenti speciali di ricorsi gerarchici.

Ha certo diritto il fedele a un provvedimento che risponda adeguatamente al ricorso presentato, ossia alla domanda posta e alle ragioni o motivi addotti. Il decreto infatti non potrà sfuggire alla disposizione generale del can. 51, che richiede che in esso siano espressi, almeno in modo sommario o per rinvio, le ragioni o motivi della decisione.

#### – Potestà

Sono due i parametri per determinare l'ampiezza della potestà di cui gode il Superiore gerarchico nella soluzione del conflitto tra fedele e autorità amministrativa (inferiore), che gli perviene per via di ricorso: il canone 1739 e il canone 1737 § 1.

Nel primo canone si attribuisce al Superiore gerarchico la facoltà di «confermare il decreto o dichiararlo invalido, come pure di rescinderlo, revocarlo oppure, se lo ritiene opportuno, (perfino) emendarlo, subrogarlo o obrogarlo». Si nota nel prescritto del canone una sorta di *climax*, come un *crescendo*, costituito da tre gradi:

\* giudicare il decreto in base alla legittimità, e pertanto confermarlo, se giudicato legittimo, oppure infirmarlo [= dichiararlo invalido], se giudicato illegittimo;

\* giudicare il decreto in base alla "giustizia sostanziale", e pertanto confermarlo, se conforme a essa, oppure rescinderlo o revocarlo, se trovato difforme a criteri di giustizia;

\* "giudicare" il decreto in base a criteri che attingono alla discrezionalità, e pertanto confermarlo, se conforme a questi, oppure provvedere diversamente, se trovato difforme.

È un potere esteso attribuito al Superiore gerarchico, praticamente fino a sostituirsi all'autorità amministrativa inferiore, rifacendo il percorso, le valutazioni e le decisioni, che questa aveva fatto per giungere al decreto impugnato. Tale ampiezza di potestà non cozza contro il fondamentale principio di sussidiarietà, proprio per il fatto che ci si trova in un contesto di riesame della questione, chiesto da una parte.

Nel secondo canone si ha la riprova e la conferma, considerando le ragioni per le quali un fedele può ricorrere: «*propter quodlibet iustum motivum* [per qualsiasi giusta ragione]». Può trattarsi di ra-



gioni (se vogliamo seguire la *climax* di cui sopra) di legittimità (un requisito *ad validitatem* non rispettato nella procedura che ha portato all'atto), di «giustizia sostanziale» (un timore grave incusso al fedele [cf can. 125]) oppure di opportunità (la considerazione che un maggior bene sarebbe derivato da una decisione diversa).

Tali ragioni saranno espresse dal fedele nel testo del ricorso e il Superiore gerarchico dovrà prenderle in considerazione.

Alla luce di queste disposizioni dev'essere interpretata la locuzione del can. 1737 sul ricorrente: «*Qui se gravatum esse contendit* [Chi si ritiene leso]». Se normalmente il termine *gravatum/gravare* sottintende la lesione di un diritto, il contesto specifico ne limita la valenza a un qualsiasi interesse personale, diretto e attuale<sup>14</sup>.

#### IL RICORSO GIURISDIZIONALE ALLA SEGNETURA APOSTOLICA

Si sarà notato che mentre sopra si parlava di ricorsi, qui si tratta di ricorso. Tale mutamento è giustificato dal fatto che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è l'unico organo della Chiesa deputato e competente a ricevere ricorsi che intendano procedere oltre, dopo aver esaurito la scala gerarchica dei superiori dell'autorità che ha emanato l'atto che si è impugnato.

Il ricorso, di cui ora trattiamo, ha poi una natura radicalmente diversa da quella dei ricorsi finora considerati. Ricorrendo alla Segnatura Apostolica infatti si entra in una verifica giudiziaria, giurisdizionale dell'atto amministrativo; una verifica condotta non più da un'autorità amministrativa (Superiore) che funga (per l'occasione) da giudice, ma da un'autorità giudiziaria, da un tribunale, che procede attraverso rigorosa imparzialità, garantita da norme procedurali rigide che assicurano parità di opportunità fra difesa e accusa, assoluta garanzia del diritto di difesa ecc.

È questo (il ricorso giurisdizionale) il mezzo privilegiato del cosiddetto *sistema di unica giurisdizione*<sup>15</sup>: di fronte a un conflitto tra

<sup>14</sup> Non si devono confondere i presupposti per il ricorso gerarchico, con i presupposti per l'ulteriore ricorso giurisdizionale alla Segnatura Apostolica. Essendo quest'ultimo ricorso ulteriore rispetto a quello gerarchico e postulando requisiti propri, ci saranno ricorsi gerarchici, o richieste e motivi di ricorsi gerarchici, che non potranno essere presi in esame dalla Segnatura Apostolica.

Ne è riprova inaspettata e decisiva l'art. 120 *Regolamento della Curia Romana*, che, riferendosi anche al can. 1737, prevede che i Dicasteri della Santa Sede esaminino i ricorsi «sia nella legittimità che *nel merito*» (il corsivo è nostro).

<sup>15</sup> Questo sistema, in cui cioè le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono essere deferite *solo* ai tribunali ordinari, che sono quindi competenti per tutte le cause giudiziali, vigette nella Chiesa dall'inizio fino alla riforma della Curia Romana di Pio X (1908).

fedele e autorità, si ricorre al giudice, proprio allo stesso modo con cui si ricorre al giudice in caso di conflitto fra due fedeli.

Se il vantaggio principale consiste, com'è ovvio, nella imparzialità garantita nella soluzione del conflitto, vi si scorge pure l'inconveniente di una giustizia che non tenga sufficientemente conto (di diritto e di fatto) delle peculiarità della (funzione dell') autorità amministrativa coinvolta.

La possibilità nella Chiesa di esperire sia i ricorsi gerarchici sia i ricorsi giurisdizionali (*presso un tribunale apposito*) fa in modo che il vigente sistema di Giustizia amministrativa canonico sia di *Duplici Giurisdizione*. Ammette entrambi i ricorsi, ancorché *il ricorso giurisdizionale sia esperibile solo dopo che sia esaurita l'intera gamma dei ricorsi gerarchici*.

Tale sistema fu inaugurato da Paolo VI con la Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* sulla riforma della Curia Romana (15 agosto 1967). In essa, all'art. 106, si istituiva la Seconda Sezione (*Sectio Altera*)<sup>16</sup> del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che «*contentiones dirimit ortas ex actu potestatis administrativae [= dirime le controversie sorte da atti della potestà amministrativa]*». Approvate le *Normae Speciales*<sup>17</sup> il 25 marzo 1968 *ad experimentum*, il sistema nella sua strutturazione non fu più modificato, nonostante la promulgazione del Codice di Diritto Canonico. Il sistema è stato come congelato<sup>18</sup> al passo fatto da Paolo VI, come se si trattasse di un passo azzardato, oltre il quale non si vuole proseguire e indietro al quale nello stesso tempo non si ha il coraggio di tornare. Modifiche marginali di competenza e di formulazione si sono avute in tempi più recenti.

<sup>16</sup> La divisione in Sezioni del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica è un tema annoso e non ancora risolto. Quando fu istituito il Contenzioso amministrativo si pensò a una *Sectio Altera*: la Sezione prima (*prior*) avrebbe continuato nella sua competenza giurisdizionale, la seconda (*altera*) avrebbe riguardato la Giustizia amministrativa.

Quando si fece largo l'idea di una terza Sezione della Segnatura Apostolica per questioni amministrative riguardanti i tribunali (una specie di Ministero di Giustizia), si abbandonò la dizione *Sectio Altera* (*altera* vuol dire seconda di due; seconda di tre si direbbe *secunda*) e nei testi legislativi non apparve più il termine *Sezione*, pur articolandosi il prescritto normativo spesso in modo tripartito (cf can. 1445 §§ 1-3; artt. 122-124 *Pastor bonus*).

<sup>17</sup> Non sono mai state pubblicate in AAS, ma in testi e riviste specializzate. Il testo (latino) e una traduzione italiana si possono rinvenire in *Enchiridion Vaticanum* VIII, Bologna 1984, appendice, pp. 522-587.

<sup>18</sup> L'immagine è giustificata almeno da due gravi decisioni: la prima, assunta nella Plenaria dell'ottobre 1981 dalla Pontificia Commissione per la Riforma del Codice, di rendere facoltativa l'istituzione di tribunali amministrativi locali; l'altra, assunta nella immediata vigilia della promulgazione del Codice, di espungere tutti i canoni in cui era prevista l'istituzione in tutta la Chiesa di tribunali amministrativi locali e la relativa procedura. Di tale espunzione restano tracce nei canoni 149 § 2 e 1400 § 2.

## – Termini

Il ricorso alla Segnatura Apostolica deve essere presentato *entro 30 [= trenta] giorni* dalla notificazione dell'atto amministrativo.

I termini decorrono, a seconda dei casi,

\* dal giorno della notificazione del decreto, con cui il Dicastero della Curia Romana ha deciso il ricorso gerarchico presentato;

\* dal giorno della notificazione della risposta (affermativa, in parte, o negativa, *in toto* o *in parte*) al ricorso immediato previo presentato contro un decreto emanato direttamente dallo stesso Dicastero della Curia Romana;

\* dal 30° giorno a partire da quello in cui il Dicastero ha ricevuto il ricorso immediato previo, senza rispondervi in modo efficace;

\* dal 90° giorno a partire da quello in cui il Dicastero della Curia Romana ha ricevuto il ricorso gerarchico, senza pronunciarsi efficacemente su di esso<sup>19</sup>.

## – La procedura<sup>20</sup>

È determinata dalle *Normae Speciales* (artt. 86-126). È costituita dai seguenti passaggi:

### a. Primo esame del ricorso e *reiectio a limine*.

Si tratta di una fase non prevista dalle norme. Non lede comunque per questo il diritto dei fedeli, perché contro questa decisione è assicurato comunque, sempre *extra legem*, ricorso al Congresso.

Si tratta del primo esame del ricorso pervenuto. Se si riscontrano evidentissime carenze, rilevanti per la validità del ricorso, esso viene respinto *a limine* dal Segretario.

### b. Ammissione del ricorso alla discussione. Congresso.

Lo scopo di questa fase è di evitare che ricorsi senza fondamento giuridico vengano discussi inutilmente dal Collegio, con dispen-

<sup>19</sup> Non può derogare al can. 57 la prescrizione dell'art. 120 § 2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*: «Qualora il ricorso esiga un esame più approfondito, si avverta il ricorrente del tempo di prologa e delle motivazioni che l'hanno causata». La disposizione del Regolamento vuole solo, da un lato, mettere al sicuro dalla responsabilità per danni, a causa di ritardo nella risposta (cf can. 57 § 3), il Dicastero, e dall'altro, avvertire il fedele che, attendendo oltre il termine del 90° giorno a ricorrere, non perderà il diritto di ricorrere; anzi potrà avere a disposizione un decreto del Dicastero che o potrà soddisfarlo o contro cui potrà ricorrere con maggiore cognizione di causa.

<sup>20</sup> Per una descrizione chiara e dettagliata della procedura, cf Z. GROCHOLEWSKI, *La "Sectio Altera" della Segnatura Apostolica con particolare riferimento alla procedura in essa seguita*, in *Apollinaris* 54 (1981) 65-110.

dio di denaro per i ricorrenti e di tempo ed energie per il tribunale e i giudici.

L'oggetto del giudizio è perciò la verifica se «il ricorso manchi in modo manifesto di fondamento giuridico» (art. 116 *Normae Speciales*). Se il Congresso della Segnatura Apostolica giudica il ricorso manifestamente senza fondamento, il ricorso è respinto. Contro questa decisione è ammesso ricorso al Collegio, che decide, in modo inappellabile, se vi sia manifestamente carenza di fondamento nel ricorso e allora respinge; se non vi sia e allora procede alla decisione.

Se il Congresso della Segnatura giudica che il ricorso non manchi in modo manifesto di fondamento, ammette il ricorso alla discussione e alla decisione del Collegio.

Il Congresso della Segnatura è costituito dal Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che presiede e che decide, dal Segretario e dal Promotore di Giustizia. Vi possono partecipare pure il Difensore del Vincolo, alcuni Referendari e/o Votanti (solitamente coinvolti in quanto Promotori di Giustizia deputati per uno o più cause da trattare in Congresso). È presente pure il Capo della Cancelleria.

Il giudizio dato dal (Cardinale Prefetto nel) Congresso si basa su un'attività istruttoria e dibattimentale di notevole spessore, che si compone dei seguenti elementi:

- \* proposizione, richiesta, trasmissione e comunicazione di tutti gli atti e documenti che, in possesso di chi ricorre, dell'autorità e di terzi interessati, riguardano la questione sollevata dal ricorso;

- \* stesura di scritture memoriali e defensionali delle parti, con ampia possibilità di integrare petizioni e motivi del ricorso, richiedere la trasmissione di altri atti e documenti;

- \* intervento del Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica o di un Referendario o Votante, che svolge la funzione di Promotore di Giustizia deputato e che, avuti tra mano tutti gli atti, prepara un voto o parere *pro rei veritate*;

- \* risposta delle parti al voto *pro rei veritate* del Promotore di Giustizia (deputato).

### c. Giudizio. Il Collegio.

Il giudizio sull'oggetto del ricorso spetta al Collegio che è composto dai cardinali e dai vescovi giudici-membri del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La decisione è definitiva e può essere impugnata solo per querela di nullità o *restitutio in integrum*

per manifesta ingiustizia. Anche in questi casi sarà il Collegio a giudicare.

Data l'ampiezza dell'istruttoria avvenuta nella prima fase, dopo la decisione favorevole del Congresso vi sarà una *summaria delibatio oralis processus*, corrispondente suppergiù a una *contestatio litis* o concordanza del dubbio, in cui cioè vengono definiti i termini della controversia e le questioni da chiarire in fase istruttoria e dibattimentale. Completata, se del caso, l'istruttoria e presentate dalle parti (compreso il Promotore di Giustizia [deputato]) le scritture finali, il Collegio è chiamato a giudicare.

Per la complessità della procedura e delle questioni, il fedele deve avere senz'altro un avvocato. Se non lo possiede, è nominato uno *ex officio* (cf art. 99 *Normae Speciales*). Anche per la scelta di questo avvocato, ci si deve riferire all'apposito Albo di avvocati della Curia Romana (cf art. 183 *Pastor bonus*; art. 122 *Regolamento della Curia Romana*).

#### – Potestà

Si ha qui uno dei maggiori *puncta dolentia* e una delle maggiori *cruces interpretum* della Giustizia amministrativa.

Anche qui, come abbiamo notato sopra, la problematica si rispecchia tra potestà del tribunale e petizioni e motivi addotti dal ricorrente.

Circa la potestà del tribunale l'art. 106 della Costituzione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae* già conteneva l'ambiguità di fondo.

Da un lato si affermava che la *Sectio Altera* era deputata a *dirimere le controversie (contentiones dirimit)* e ciò faceva pensare che oggetto del giudizio erano appunto «i diritti delle persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o i fatti giuridici da dichiarare» (cf can. 1400 § 1, 1°), come in ogni giudizio.

Dall'altro si chiudeva l'art. 106 affermando che il tribunale «giudica della illegittimità dell'atto impugnato [*videt...de illegitimitate actus impugnati*]».

La medesima incertezza si prolungava nei seguenti atti normativi.

Fu la lunga consuetudine delle Congregazioni della Curia Romana ad agire senza possibilità di essere soggette ad alcun ricorso o giudizio "esterno"; la prima sentenza della Segnatura Apostolica in materia, che "riformava" una decisione di un Dicastero della Curia

Romana; la novità della materia in ambito canonico; il paragone con alcune legislazioni civili che provocarono e determinarono, il giorno 11 gennaio 1971, sulla questione una interpretazione autentica a opera della *Pontificia Commissio Decretis Concilii Vaticani II Interpretandis*:

«Se [...] il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – Sezione Seconda – giudichi solo sulla illegittimità dell'atto o pure del merito della causa. R. [...] giudica solo dell'illegittimità dell'atto impugnato»<sup>21</sup>.

Da questo deriva che l'unica potestà riconosciuta e attribuita alla Segnatura Apostolica è, strettamente parlando, di *dichiarare che un atto amministrativo è illegittimo*.

Sul versante delle petizioni e motivazioni del fedele ricorrente si assisteva alla medesima ambiguità e schermaglia. A fronte infatti del concetto di *contentio*, che implicava un conflitto di diritti, di cui si chiedeva il riconoscimento e il ristabilimento, l'art. 106 della Costituzione Apostolica aggiungeva che il ricorso era proposto «ogniquale volta si assumesse che l'atto stesso aveva violato una legge [*quoties contendatur actum ipsum legem aliquam violasse*]». Anche qui interveniva il medesimo giorno la medesima Pontificia Commissione con un'interpretazione autentica, specificando che per violazione di legge doveva intendersi unicamente «un errore di diritto sia quanto alla procedura sia quanto alla decisione [*errorem iuris sive in procedendo sive in decernendo*]»<sup>22</sup>.

In tal modo nel ricorso (e poi nella concordanza del dubbio) era possibile solo chiedere: «Se il tal atto amministrativo abbia violato la tal legge».

Si pensi al ricorso interposto da alcuni fedeli contro il decreto di un vescovo diocesano che destini a uso profano una chiesa. Questi fedeli, se assumono che il vescovo diocesano ha violato il prescritto del can. 1222 § 2, che richiede *ad validitatem* che il vescovo diocesano, prima di decidere, senta il Consiglio presbiterale diocesano, si potranno vedere la Segnatura Apostolica dichiarare illegittimo il decreto di riduzione della chiesa a uso profano (se veramente si prova

<sup>21</sup> AAS 63 (1971) 330.

<sup>22</sup> *L. cit.*

che l'audizione del Consiglio presbiterale è mancata), il vescovo diocesano convocare il Consiglio presbiterale e ridurre poi subito di nuovo, legittimamente questa volta, la stessa chiesa a uso profano<sup>23</sup>.

Si pensi invece al caso se i medesimi fedeli ricorrono per la violazione del prescritto del can. 1222 § 2, che richiede una grave ragione perché il vescovo diocesano proceda alla riduzione a uso profano di una chiesa. Se la Segnatura Apostolica giudicasse inesistente la causa grave richiesta dal Codice, dichiarerebbe illegittimo il decreto di riduzione a uso profano. Certo per il vescovo diocesano non sussisterebbe la possibilità di reiterare l'atto di riduzione, a meno di o disobbedire alla sentenza o provare l'esistenza di un'altra causa grave per ridurre la chiesa, non prima addotta in giudizio o non prima esistente.

La questione della competenza della Seconda Sezione della Segnatura Apostolica – se cioè sia limitata alla legittimità dell'atto o si estenda alla questione di fondo – rimane aperta.

Il fatto che l'attuale giurisprudenza della Segnatura si limiti fondamentalmente alla trattazione della questione di legittimità dell'atto amministrativo impugnato<sup>24</sup>, non deve far dimenticare che la problematica coinvolge direttamente molti sistemi di Giustizia amministrativa, soprattutto occidentali, di derivazione francese e praticamente tutti i sistemi di giudizio dell'amministrazione.

In tutti infatti non è agevole conciliare la separazione dei poteri (giudiziario e amministrativo) con l'esigenza del controllo di legalità dell'amministrazione. I due poli sono chiari: non deve la giustizia ingerirsi nell'amministrazione, che segue e deve seguire criteri discrezionali e di politica amministrativa; non può la potestà amministrativa agire al di fuori del principio di legalità e pretendere di non essere soggetta, quando lo violi, ai rimedi della giustizia e del sistema giudi-

<sup>23</sup> Non è certo confacente al (lo spirito del) diritto canonico una simile vicenda processuale (cf prot. 22036/90). Nel *giugno 1990* il vescovo riduce una chiesa a uso profano. Nel *giugno 1992* la Segnatura dichiara illegittimo il decreto del vescovo su ricorso di due fedeli. Il vescovo diocesano all'inizio di *dicembre del 1992* ordina l'esecuzione della sentenza della Segnatura Apostolica, che comprende, com'è ovvio, la riapertura della chiesa. *Dopo una settimana* (14 dicembre 1992) il vescovo diocesano pubblica un nuovo decreto di soppressione, questa volta dopo aver ascoltato il Consiglio presbiterale diocesano. Nel *novembre 1994* la Segnatura respinge il ricorso dei due fedeli, che si erano sentiti evidentemente raggirati dal comportamento del vescovo diocesano.

<sup>24</sup> È a volte avvenuto che, per poter decidere anche sul fondo della questione, la Segnatura Apostolica abbia chiesto al Sommo Pontefice la commissione della medesima controversia amministrativa *ex art. 107 REU* [= can. 1445 § 2; art. 123 § 3 *PB*].

ziario. L'equilibrio è continuamente da cercare e da definire positivamente a livello normativo processuale e procedurale.

Non possono essere misconosciuti in questo contesto alcuni progressi giurisprudenziali e normativi intervenuti nella prassi e nella definizione della competenza della Segnatura Apostolica: primo fra tutti l'estensione della sua competenza ai danni per atto amministrativo illegittimo (cf art. 123 § 2 *Pastor bonus*).

## ALCUNE QUESTIONI SPECIALI

### Termini

Nel corso della trattazione più volte ci siamo soffermati sui termini per ricorrere, ossia sulla scadenza entro cui presentare ricorso.

Ciò dipende dalla loro importanza: sono infatti termini *perentori*, che cioè una volta trascorsi senza che si sia presentato ricorso, provocano la perenzione (la perdita) del diritto a ricorrere. In questo caso l'atto amministrativo, ancorché illegittimo, nullo o ingiusto, acquisisce definitività ed esecuzione certa, in quanto non può più essere impugnato.

L'insistenza dipende pure dalla vistosa *brevità* dei termini stabiliti dal Codice: da un minimo di 10 giorni a un massimo di trenta. La brevità è stata voluta per abbreviare le liti (se proprio devono esserci, alla fin fine, nella Chiesa) e per lasciare il meno possibile in sospeso e in incerto diritti a volte molto rilevanti per la persona (cf, per esempio, la propria consacrazione religiosa).

Tale brevità si mitiga<sup>25</sup> e diviene apparente però se si considerano due caratteristiche di questi termini:

– Il fatto che il momento di decorrenza non è la data dell'atto amministrativo che si intende impugnare, ma la sua intimazione, che potrebbe avvenire anche a distanza di mesi dalla data della sottoscrizione del decreto o dal momento in cui il fedele ne ha avuto sentore o una conoscenza vaga.

<sup>25</sup> Un'ulteriore mitigazione proviene dal fatto che il Sommo Pontefice concede a volte, su richiesta del ricorrente e per casi meritevoli, la *gratia* della *restitutio in terminos*.



Qualora risulti inapplicabile il concetto di intimazione sarà necessario riferirsi a quello di «*conoscenza reale acquisita a norma del diritto*» (cf art. 105 § 1 *Normae Speciales*). L'intimazione è, infatti, tutto sommato una facilitazione data all'autorità amministrativa per provare il *terminus a quo* il fedele può ricorrere.

– Il fatto che i giorni che costituiscono i termini debbano essere *utili*. Tale nozione è data nel can. 201 § 2: «Per tempo utile si intende quello che compete in modo tale a chi esercita o persegue un diritto, che non decorra per chi ignora o non può effettivamente agire». In base a questa definizione i termini sopra riferiti potrebbero trasformarsi in periodi di mesi e anche di anni.

Se un fedele non può materialmente agire, cioè proporre ricorso, il tempo per ricorrere non decorre o gli si interrompe, per incominciare o riprendere poi alla cessazione dell'impedimento per cui non poteva ricorrere.

Se, per esempio, un religioso il giorno dopo aver ricevuto il decreto di dimissione dall'istituto, subisse un delicato intervento chirurgico, da cui sortisse uno stato di coma per due mesi, al riprendersi dal coma ricomincerebbero a decorrere i rimanenti 9 giorni per ricorrere.

Più delicato è il caso del fedele che *ignori la normativa sul ricorso*. Pochissimi sono i fedeli infatti che conoscono la normativa e praticamente tutti potrebbero invocare questo impedimento per ampliare a dismisura i termini per ricorrere.

– A volte è il legislatore che ovvia a questo inconveniente, obbligando (anche sotto pena di nullità dell'atto) a indicare esplicitamente nel decreto, che si emana, la possibilità e le modalità di ricorrere. Così, per esempio, è previsto nel can. 700 per il decreto di dimissione dei religiosi.

– A volte è lo stesso autore del decreto che *suo marte* menziona in calce il diritto del fedele a ricorrere.

– Negli altri casi il fedele potrebbe addurre l'ignoranza per dilatare i termini per ricorrere. Tale dilatazione però soggiace ad almeno tre limitazioni:

\* la prima è data dal can. 15 § 2: «L'ignoranza o l'errore [...] non si presumono, finché non si provi il contrario». Chi dice di aver ignorato la possibilità di ricorrere dovrà provare l'ignoranza e il momento fino a cui è perseverata;

\* la seconda è data dal fatto che l'ignoranza, qualora sia crassa o supina, è in qualche modo colpevole. Ed è principio generale che

la propria colpa non può essere addotta a proprio vantaggio. Certo la colpevolezza dovrà essere provata da chi la afferma, cioè normalmente la parte resistente;

\* la terza è data dal fatto che l'ignoranza non deve cessare attraverso una notificazione, da parte dell'autorità, del diritto a ricorrere. Non esiste quest'obbligo. Esiste piuttosto l'obbligo della normale e ordinaria diligenza da parte dell'interessato.

Non potrà addurre, per esempio, l'ignoranza dei termini a ricorrere, chi sappia che può ricorrere.

Allo stesso modo chi ricorre (per addurre un esempio doloroso, ma non infrequente) presso i tribunali civili contro un atto amministrativo dell'autorità della Chiesa, ben difficilmente potrà sostenere poi l'ignoranza circa i ricorsi presso l'autorità canonica: la diligenza mostrata nell'informarsi sulla normativa civile, avrebbe dovuto manifestarsi anche per l'ambito canonico.

### **Sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato**

Benché il Codice e la normativa canonica in genere si preoccupino di abbreviare il più possibile i tempi necessari per l'esame dei ricorsi, volti a verificare l'atto amministrativo, difficoltà intrinseche ed estrinseche prolungano tale percorso a volte per anni.

Che ne è nel frattempo del fedele che ricorre? dell'atto amministrativo che è stato impugnato?

Ben si comprende che qui vi sono due esigenze in tensione.

Da un lato l'autorità amministrativa richiederebbe l'immediata esecuzione dell'atto emesso, come è nella natura di quest'atto, destinato a promuovere il bene pubblico.

Un religioso che sia disobbediente in modo pertinace ai legittimi comandi dei superiori in materia grave, si richiederebbe che sia immediatamente espulso allorché giunga a compimento il procedimento, peraltro non certo breve, del decreto di dimissione. Lo esigerebbe il bene dell'istituto religioso.

D'altro lato l'immediata esecuzione dell'atto amministrativo può incidere così profondamente nella realtà, che può diventare impossibile o difficile eseguire il ripristino della situazione precedente, qualora l'esito del ricorso sia favorevole al fedele ricorrente e accerti la illegittimità, l'ingiustizia o l'inopportunità dell'atto.

Per tornare all'esempio di cui sopra, quel religioso allontanato per uno o due anni dalla comunità e dall'istituto religioso con quelle

accuse, con quale animo potrà ritornarvi dopo che i ricorsi interposti gli siano risultati favorevoli? E la comunità e i superiori come l'accoglieranno? Dove risiederà nel frattempo (uno o due anni)? Di che cosa vivrà nel frattempo?

La normativa canonica, nell'intento di conciliare tali opposte esigenze prevede che l'atto amministrativo, una volta che sia impugnato, possa essere sospeso nella sua efficacia, finché non vi sia stato un pronunciamento definitivo di verifica.

Possono darsi i seguenti casi:

– *Per regola e principio generali la presentazione di ricorso da parte del fedele non sospende l'esecuzione e l'efficacia dell'atto amministrativo impugnato.* Questo ricorso è detto, in termine tecnico, *in devolutivo tantum*, cioè avente solo forza di *devolvere* (= far pervenire) il gravame al Superiore. In assenza di indicazioni normative peculiari tutti i ricorsi canonici sono da ritenersi di questo tipo.

Per fare un esempio, il ricorso contro la soppressione di una parrocchia non ne sospende l'esecuzione.

– Alcuni ricorsi sono espressamente denominati *etiam in suspensivo*, cioè aventi la forza di *sospendere automaticamente* l'esecuzione e l'efficacia dell'atto amministrativo.

In questo caso dal giorno in cui il fedele presenta il primo ricorso (normalmente il ricorso legittimo immediato previo: cf can. 1736 § 1) al giorno in cui gli viene notificata la sentenza definitiva del Collegio della Seconda Sezione della Segnatura Apostolica il decreto è sospeso, non estende cioè alcuna efficacia ed è come se non fosse mai stato emesso e non esistesse.

L'efficacia sospensiva può essere totale o parziale.

Il religioso dimesso dal suo istituto, ricorrendo entro 10 giorni alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, sospende l'esecuzione del decreto di dimissione (cf can. 700), emesso dal suo Generale e confermato dalla medesima Congregazione. Finché il suo ricorso non sarà definitivamente deciso, egli rimarrà religioso nel suo istituto a tutti gli effetti, teologici, canonici, civili.

Il parroco, invece, che sia rimosso dal vescovo diocesano, ricorrendo al medesimo entro 10 giorni contro il decreto di rimozione, non potrà evitare di lasciare la casa canonica, il ministero pastorale parrocchiale e la parrocchia stessa. Il ricorso in parola, infatti, so-

spende solo la facoltà del vescovo diocesano di nominare un altro parroco al suo posto (cf can. 1747 § 3).

– È sempre possibile al fedele chiedere specificamente la sospensione dell'atto impugnato. Può chiederla sia congiuntamente a uno dei ricorsi che presenta sia disgiuntamente. A volte (nel ricorso immediato previo [cf can. 1734 § 1] e nel ricorso gerarchico, se la sospensione è stata concessa nel ricorso precedente [cf can. 1736 § 2]) è inclusa nello stesso ricorso principale.

Quando la sospensione sia richiesta, la procedura per ottenerla imita da vicino quella del ricorso principale e si sovrappone temporalmente a essa.

Se entro dieci giorni, dal momento in cui il Superiore ricevette il ricorso immediato previo, non si conceda la sospensione, il fedele può chiederla al Superiore gerarchico.

Nel giudizio presso la Segnatura Apostolica la eventuale richiesta di sospensione può essere respinta *a limine* dal Cardinale Prefetto; può essere concessa o negata, dopo l'intervento di tutte le parti in causa, entro sessanta giorni dal momento in cui la domanda sia pervenuta (art. 113 *Normae Speciales*).

I criteri che vengono presi in considerazione nell'esame (che gode di discrezionalità) delle richieste di sospensione sono principalmente i seguenti:

\* la probabilità che il ricorso sortisca un esito favorevole al fedele che ricorre (il cosiddetto *fumus boni iuris*). Quanto più le probabilità sono alte, tanto più è facile che la sospensione sia concessa, e viceversa;

\* la gravità e *irreparabilità del danno* che conseguirebbe al fedele che ricorre, qualora, una volta "vinto il ricorso", non potesse essere reintegrato nella situazione precedente per il fatto che l'esecuzione dell'atto impugnato ha modificato irreversibilmente la situazione di fatto. Quanto più il danno si presenta irreparabile, tanto più è facile che la sospensione venga concessa, e viceversa;

\* la possibilità che la salvezza delle anime ne scapiti (cf per analogia il can. 1736 § 2). Ci possono essere delle ragioni di ordine pubblico o di scandalo che persuadano al rifiuto della sospensione.

## L'autorità che ricorre

L'espressione prevalente finora usata ("fedele che ricorre") potrebbe far pensare che sempre e in ogni caso nel sistema della Giustizia amministrativa canonica si trovino di fronte fedele e autorità amministrativa.

Non è così. A volte accade che sia la stessa autorità amministrativa a trovarsi, nei suoi diversi gradi, ricorrente e resistente.

Due esempi potranno chiarire come questo possa accadere.

Un parroco, rimosso dalla parrocchia, ricorre alla Congregazione per il Clero contro il decreto di rimozione. La Congregazione riconoscendo le ragioni del parroco dichiara illegittima la rimozione, annulla il decreto e reintegra il parroco nella parrocchia. A questo punto potrebbe essere il vescovo diocesano, che ha rimosso il parroco, a sentirsi "gravato" (= lesa) dall'atto amministrativo con cui la Congregazione ha cassato il suo decreto di rimozione di quel parroco. Il vescovo pertanto potrà ricorrere (alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica) contro il decreto della Congregazione. Ricorrente sarà il vescovo diocesano, resistente sarà la Congregazione. Il parroco sarà terzo che si oppone.

Una superiora generale emette il decreto di dimissione di una religiosa a causa della disobbedienza pertinace di quest'ultima al comando di trasferimento impartito dalla superiora delegata. Trasmesso il decreto alla Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, quest'ultima si rifiuta di confermarlo. Senza la conferma il decreto non avrà alcuna efficacia e non potrà essere notificato. La superiora generale potrà ricorrere (alla Seconda Sezione della Segnatura Apostolica) assumendo l'illegittimità del rifiuto di conferma del suo decreto. Ricorrente sarà la superiora generale, resistente la Congregazione. La religiosa sarà terza che si oppone.

Tale possibilità dell'autorità amministrativa di ricorrere può essere soggetta a diverse interpretazioni.

Da un lato sembra doverosa e legittima, per parificare le posizioni nel procedimento della Giustizia amministrativa canonica, in quanto l'autorità amministrativa, che non possa ricorrere, si troverebbe in una situazione di inferiorità rispetto al fedele. Inoltre l'esercizio fortemente "personale" del potere nella Chiesa (legato al sacramento dell'Ordine) rende ben comprensibile la "lesione" procurata al Superiore che si vede "cassata" o modificata una sua decisione di governo pastorale da un suo stesso Superiore.

Dall'altro lato sembra stia il pericolo di trasformare il Contenzioso amministrativo da strumento di difesa dei diritti dei fedeli a strumento di risoluzione dei conflitti interni alla organizzazione della potestà amministrativa. Quest'ultima dovrebbe prevedere strumenti propri per tutelare la sua unità interna di indirizzo.

## CONCLUSIONE

Alla fine di questo percorso, per molti versi lungo e complesso, può sopraggiungere una domanda disarmante: *«Ma non sarebbe più semplice e più confacente all'appartenenza ecclesiale, che un fedele rinunci a difendere il proprio diritto?»*.

Sì. È vero. Ma ad alcune condizioni. Ecco le principali.

*Anzitutto che ciò a cui si rinuncia appartenga solo al fedele.* Io posso rinunciare a ciò che mi appartiene. Non posso rinunciare a ciò che non è mio. Non è raro nella Chiesa che al fondo di un ricorso vi sia un bene (spirituale), di cui si è solo custodi. Si pensi a un religioso dimesso dal suo istituto. Al fondo ci sta la sua vocazione, cioè la vocazione ricevuta dal Signore con il compito di custodirla e approfondirla. Rinunciare al ricorso significherebbe rinunciare a essa, a un dono del Signore.

*Inoltre che ciò non significhi disinteresse e mancanza di responsabilità verso la giustizia.* La Chiesa accoglie ed esamina un ricorso, a condizione che si assuma la violazione di una norma o di un maggior bene. Nel ricorso il fedele, difendendo un proprio diritto, difende il rispetto di quell'ordinamento giuridico, che la Chiesa stessa ha posto per il bene comune. È come se la Chiesa accondiscendesse a difendere un fedele, perché contestualmente difende il bene di tutti. Basterebbe notare la maggiore attenzione suscitata nei sacri Pastori, dall'introduzione del Contenzioso amministrativo, verso il rispetto della normativa ecclesiale.

Non sempre certo chi ricorre ha di mira scopi così alti e nobili. Come è certo che non tutti quelli che rinunciano a ricorrere sono mossi da spirito di abnegazione e di sacrificio.

L'esistenza e lo sviluppo di un sistema procedurale e processuale nella Chiesa per la difesa dei diritti dei fedeli, attinge la sua ragione prima e i suoi criteri di evoluzione nella convinzione di fede che il

mistero della Chiesa è analogo al mistero di Cristo, Verbo incarnato (cf LG 8a). «Infatti, come la natura umana è a servizio del Verbo divino come vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito» (*ibidem*), in modo analogo la natura sociale dell'uomo (con le sue dinamiche di strutturazione societaria) nella Chiesa è a servizio dello Spirito di Cristo per la missione salvifica.

G. PAOLO MONTINI  
Via Bollani, 20  
25123 Brescia

Tavola I - PROCEDURA E TERMINI PER I RICORSI

<i>Autore del decreto impugnato</i>	Superiore inferiore al Vescovo	Vescovo diocesano	Dicastero della Curia Romana	Termini per ricorrere: giorni	Termini entro cui rispondere
<i>Ricorso immediato previo</i>	No can. 1734 § 3, 1°	Sì can. 1734 § 1	Sì can. 1734 § 1	10	30
<i>Il ricorso gerarchico</i>	Sì al Vescovo can. 1737 § 1	Sì al Dicastero can. 1737 § 1	No can. 1737 § 1	15	90
<i>Ricorso immediato previo</i>	Sì se il Vescovo provvede can. 1734 § 3, 2° <hr/> No se il Vescovo non provvede can. 1734 § 3, 3°	No  can. 1734 § 3, 2°	No  can. 1734 § 3, 3°	10	30
<i>Il ricorso gerarchico</i>	Sì al Dicastero can. 1737 § 1	No can. 1737 § 1	No can. 1737 § 1	15	90
<i>Beneficium novae audientiae</i>	facoltativo art. 118 Regolam.	facoltativo art. 118 Regolam.		10	30
<i>Ricorso giurisdizionale</i>	Sì Segn. Ap. art. 123 PB	Sì Segn. Ap. art. 123 PB	Sì Segn. Ap. art. 123 PB	30	

Tavola II - ATTIVITÀ DELLA SEGNAURA APOSTOLICA  
(Fonte: *L'attività della Santa Sede*)

	Ricorsi presentati	Ricorsi respinti a limine	Ricorsi respinti	Ricorsi ammessi	Sospensione	Collegio: ricorsi respinti	Collegio: Affirmative	Collegio: Negative	Collegio: Altro
1990	32	2	3	2		?	?	?	?
1991	30	4	9	6	2	2	1	1	0
1992	9		12	4	0	10	3	0	0
1993	17		4	0	0	2	2	4	3

Tavola III - DICASTERI DELLA CURIA ROMANA  
I CUI ATTI SONO STATI IMPUGNATI PRESSO LA SECONDA SEZIONE  
DELLA SEGNAURA APOSTOLICA  
(Fonte: *L'attività della Santa Sede*)

Dicastero Curia Romana	1990	1991	1992	1993
Congr. per il Clero	16	7	6	8
Congr. per gli Ist. di vita consacrata	2 [?]	12 [9]	2 [1]	4 [3]
Congr. di Prop. Fide	3	1	0	4
Congr. per l'Educazione catt.	2	1	0	0
Congr. per le Chiese Orientali	2	3 [3]	0	0
Congr. per la dottrina della Fede	1	0	0	0
Congr. per i Vescovi	1	1	1	0
Pont. Cons. per i Laici	0	0	0	1
Ammin. Patr. S. Sede	1	0	0	0
Pont. Comm. S.C.V.	0	1	0	0
Uff. Lavoro S. Apost.	1	1	0	0

N.B. Tra parentesi quadra il numero dei ricorsi contro decreti di dimissione da istituti religiosi.



Tavola IV - Provvedimenti o atti amministrativi contro cui sono stati proposti ricorsi alla Seconda Sezione del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>1</sup>. La dimissione di religiosi e la rimozione di parroci costituiscono l'oggetto di oltre la metà dei ricorsi.

#### A. Circa il clero

- \* Rimozione di un parroco dalla parrocchia (cf cann. 1740-1747)
- \* Trasferimento di un parroco dalla parrocchia a un'altra parrocchia o a un'altro ufficio (cf cann. 1748-1752)
- \* Perdita di un ufficio
- \* Negazione dell'incardinazione acquisita *ipso iure* (cf can. 268 § 1)
- \* Riduzione allo stato laicale di un diacono
- \* Revocazione della facoltà di ascoltare le confessioni (cf can. 974)
- \* Inflizione di una pena (scomunica, sospensione, interdetto)
- \* Ammonizione canonica (cf can. 1339 § 1)
- \* Precetto a un parroco emerito di dimorare fuori della propria parrocchia e di tacere in ordine alle attività del suo successore

#### B. Circa i membri di istituti di vita consacrata

- \* Dimissione da un Istituto di vita consacrata (cf cann. 694-700)
- \* Trasferimento da una casa a un'altra
- \* Privazione di voce attiva e passiva in un Istituto di vita consacrata
- \* Esclusione imposta dalla Santa Sede (cf can. 686 § 3)
- \* Secolarizzazione imposta
- \* Ammissione alla Professione perpetua concessa dalla Superiora Generale e negata dalla Superiora provinciale
- \* Denegata ammissione alla Professione perpetua
- \* Denegata ammissione alla rinnovazione della Professione religiosa
- \* Denegata conferma del decreto di dimissione
- \* Deposizione di una Superiora generale e del Consiglio generalizio
- \* Deposizione di una Superiora provinciale e delle sue consigliere
- \* Espulsione da una diocesi per decreto del Vescovo diocesano
- \* Riduzione delle ore di insegnamento

#### C. Soppressioni

- \* di una casa religiosa o di un monastero
- \* di un'associazione
- \* di una parrocchia (cf can. 515 § 2)

- \* di una chiesa: demolizione o riduzione a uso profano non sordido (cf can. 1222)
- \* di una Facoltà teologica

#### D. *Diritto di proprietà su*

- \* immobili
- \* pergamene e opere d'arte
- \* santuario
- \* immobili trasferiti all'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

#### E. *Varia*

- \* Negazione dell'*agnitio* di cui al can. 299 § 3 a un'associazione
- \* Rimozione da un ufficio ecclesiastico: docente, decano di un Istituto filosofico-teologico, economo generale di un Istituto religioso, ufficiale della Curia Romana
- \* Negazione del diritto di patronato
- \* Adattamento della chiesa parrocchiale alle esigenze liturgiche della nuova normativa canonica (cf decreto 26 gennaio 1990, in *Notitiae* 26 [1990] 142-144)
- \* Destinazione di una pia volontà (da scuola materna a comunità per tossicodipendenti)
- \* Proibizione inflitta a un laico di partecipare per un anno alla liturgia nella propria chiesa parrocchiale (cf decreto del Congresso 30 ottobre 1990, in *Notitiae* 26 [1990] 711-713)
- \* Negazione ad alcuni laici di poter usufruire della Messa "tridentina"
- \* Denegata promozione e/o denegato superiore livello retributivo di un ufficiale della Curia Romana
- \* Dimissione da un ufficio presso un Dicastero della Curia Romana
- \* Atti di un capitolo in un Istituto di vita consacrata
- \* Promulgazione delle nuove Costituzioni di un Istituto religioso

---

<sup>1</sup> Non esiste a tutt'oggi una raccolta sistematica delle pronunce della *Sectio Altera*. Questo elenco attinge a varie fonti specialistiche, edite e inedite. Intende solo fornire, senza alcuna pretesa di completezza, un'immagine approssimativa dei principali argomenti oggetti finora di Contenzioso amministrativo.